



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1833

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. MARIO GORI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA delibera Consob n. 12492 del 18 aprile 2000, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Mario Gori, nato a Rimini (RN), il 19 novembre 1970;

VISTA la nota del 28 aprile 2021 (prot. n. 31298 di pari data) con cui la Procura della Repubblica di Rimini ha segnalato all'Organismo gravi irregolarità compiute dal Sig. Mario Gori, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note del 6 maggio 2021 (prot. n. 33057 di pari data), del 24 maggio 2021 (prot. nn. 38316; 38320; 38321 del 27 maggio 2021) e del 28 maggio 2021 (prot. n. 38794 di pari data) con le quali Banca Generali S.p.A. riscontrava le richieste dell'Organismo, trasmettendo ulteriori informazioni relative all'operato del consulente;

VISTA la delibera OCF n. 1723 del 3 agosto 2021, notificata in data 21 agosto 2021, con cui il Sig. Mario Gori è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le successive comunicazioni del 7 luglio 2021 (prot. n. 47147 di pari data) e del 9 agosto 2021 (prot. n. 57952 del 10 agosto 2021), con le quali Banca Generali S.p.A. ha trasmesso ulteriori informazioni in ordine agli accertamenti condotti nei confronti del consulente;

VISTA la nota del 25 agosto 2021 (prot. 59036/21), ritrasmessa al consulente a mezzo raccomandata con nota del 26 agosto 2021 (prot. n. 59298/21), notificata in data 8 settembre 2021, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Mario Gori ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- l'art. 158, comma 1, (già art. 107, comma 1, del previgente Regolamento Intermediari adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver violato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza e, in particolare, per aver:
 - acquisito, quantomeno in via temporanea, somme di pertinenza della cliente;
 - contraffatto la firma della cliente;
 - perfezionato operazioni non autorizzate dalla cliente a valere su rapporti di quest'ultima;
- art. 159, comma 7, (già art. 108, comma 7, del previgente Regolamento Intermediari adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007), per avere utilizzato i codici di accesso ai rapporti di pertinenza del cliente.

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Mario Gori non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza trasmessa il 13 gennaio 2021 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Mario Gori e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del consulente le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 3, 4 e 7 Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a*), nn. 3, 4 e 7 del previgente regolamento), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma della clientela, acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di pertinenza dei clienti, nonché in caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate;
- per la violazione consistente nell'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro della sua gravità che, nella fattispecie, risulta particolarmente rilevante atteso che ha consentito al consulente il compimento delle condotte acquisitive;
- con riferimento alla complessiva gravità della condotta, l'accertata esistenza di plurime condotte acquisitive - autonomamente suscettibili di essere sanzionate nella fattispecie con il massimo edittale, in considerazione delle caratteristiche e modalità con cui sono state poste in essere ovvero in modo reiterato, in un prolungato arco temporale, per un significativo ammontare delle somme di denaro oggetto di acquisizione - nonché l'emersione di prassi operative non conformi ai principi a cui devono attenersi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e integranti autonome gravi violazioni della normativa di settore, anch'esse sanzionabili con il massimo edittale, costituiscono circostanze tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del Sig. Gori nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Mario Gori a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Mario Gori, nato a Rimini (RN), il 19 novembre 1970, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 26 gennaio 2022

PER IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

Raffaele Lener